



Verbale n. 61 del 30/07/2015

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI MEDOLLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL TEATRO "FACCHINI", AI SENSI DELL'ART.33, COMMI 3 E 3 BIS, D.LGS 163/2006.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 30 LUGLIO 2015 alle ore 09:15, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN CARLO MUZZARELLI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale DORIANA SACCHETTI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 8 membri su 13, assenti n. 5. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Assente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
CANOVI ROMANO	Presente	PISTONI CLAUDIO	Assente
CAROLI GERMANO	Assente	REGGIANINI STEFANO	Presente
COSTI MARIA	Assente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
LIBERI UGO	Presente	TURCI LUISA	Presente
MALETTI FRANCESCA	Presente	VERRINI GIORGIO	Assente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 61

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI MEDOLLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL TEATRO "FACCHINI", AI SENSI DELL'ART.33, COMMI 3 E 3 BIS, D.LGS 163/2006.

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI MEDOLLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL TEATRO "FACCHINI", AI SENSI DELL'ART.33, COMMI 3 E 3 BIS, D.LGS 163/2006.

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, è necessario e urgente avviare le procedure di affidamento degli appalti connessi alla ricostruzione.

In quest'ambito, assumono particolare rilevanza gli appalti delle opere di recupero di immobili inseriti nel piano regionale delle opere pubbliche 2013-2014.

Fra questi, assume particolare urgenza l'appalto dei lavori di recupero del Teatro "Facchini", per un importo a piano di € 300.000,00 di cui riconosciuto a congruità € 299.943,90 e importo a cofinanziamento di € 391.583,49 per totale complessivo di € 691.527,39.

Il sopracitato piano regionale, come precisato al comma 11 dell'art. 15 del suo allegato E, richiede, sopra la soglia di € 300.000,00 il ricorso generalizzato alla modalità di appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06.

Ciò comporta un significativo aggravio dell'attività amministrativa a cui il Comune di Medolla non è in grado di far fronte, anche in relazione alle strettissime tempistiche richieste dalle norme regionali per l'avvio delle procedure di appalto.

La corretta ed efficiente esecuzione delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla modalità di aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, comporta un elevato grado di specializzazione di cui la Provincia di Modena dispone.

Il comune di Medolla ha richiesto l'affidamento alla Provincia di Modena della funzione di stazione appaltante relativamente all'intervento in oggetto.

In via preliminare, l'organo politico della Provincia di Modena ha dato riscontro positivo alla richiesta dello scrivente ente di trasferimento della funzione di stazione appaltante dal Comune di Medolla alla Provincia di Modena relativamente alla scelta dell'operatore economico aggiudicatario delle procedure di gara dei lavori poste in essere.

L'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, comma 3 "... omissis ... le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza."

L'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, comma 3 bis "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ... omissis."

Con la recente conversione in legge del DL 90/2014 l'entrata in vigore della norma di cui sopra è stata prorogata al 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e al 1° settembre 2015 per i lavori.

Considerata la necessità e l'urgenza di affidare a un soggetto terzo le funzioni di stazione appaltante, a prescindere dai contingenti obblighi di legge, in ragione della particolare difficoltà nella gestione di gare d'appalto che, a causa del sisma, per importi e numero

costituiscono complessivamente un carico di lavoro difficilmente sostenibile da parte del comune di Medolla.

Ritenuto, a tale riguardo, opportuno affidare alla Provincia di Modena le funzioni di stazione appaltante relativamente all'appalto dei lavori di recupero del teatro "Facchini", da parte del Comune di Medolla

Dato atto:

- a) ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000, che:
- al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
 - le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti/dell'ente delegante.
- b) ai sensi dell'art. 15 della legge della Legge 241/90 che:
- le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1).
 - a far data dal 30.6.2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti in forma digitale, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.

Il Responsabile del procedimento e' stato individuato nell'Ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

1. di approvare la bozza di convenzione, il cui testo è allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che disciplina la delega di funzioni da parte del Comune di Medolla alla Provincia di Modena per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante relativamente alle procedure per l'appalto dei lavori di recupero del Teatro "Facchini";
2. di trasmettere l'atto deliberativo al Comune di Medolla per l'espletamento dell'ulteriore iter procedurale, dando mandato al Presidente della Provincia di Modena, o a un suo delegato, per la stipula dell'atto di Convenzione, al cui iter provvederà l'U.O. Contratti della Provincia;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

A seguito di illustrazione del Presidente, non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, lo stesso pone ai voti la presente delibera, per alzata di mano, che viene approvata all'unanimità con il seguente risultato:

PRESENTI n. 8

FAVOREVOLI n. 8

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs 267/2000, e ne proclama l'esito: approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
GIAN CARLO MUZZARELLI

Il Segretario Generale
DORIANA SACCHETTI

**APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL
COMUNE DI MEDOLLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA
RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL TEATRO "FACCHINI",**

AI SENSI DELL'ART.33, COMMI 3 E 3 BIS, D.LGS 163/2006

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno del mese di con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

tra

La Provincia di Modena in persona del Presidente domiciliato per la carica c/o la sede legale.....

e

il Comune di Medolla (MO) d'ora innanzi semplicemente "Comune", in persona del Sindaco,....., domiciliato per la carica c/o la sede del Comune, sita in Medolla, Viale Rimembranze, 19

PREMESSO

- che, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, è necessario e urgente avviare le procedure di affidamento degli appalti connessi alla ricostruzione;
- che, in quest'ambito, assumono particolare rilevanza gli appalti delle opere di recupero di immobili inseriti nel piano regionale delle opere pubbliche 2013-2014;
- che, fra questi, assume particolare urgenza l'appalto dei lavori di recupero del Teatro "Facchini", per un importo a piano di € 300.000,00 di cui riconosciuto a congruità € 299.943,90 e importo a cofinanziamento di € 391.583,49 per totale complessivo di € 691.527,39;
- che il sopracitato piano regionale, come precisato al comma 11 dell'art. 15 del suo allegato E, richiede, sopra la soglia di € 300.000,00 il ricorso generalizzato alla modalità di appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06;
- che ciò comporta un significativo aggravio dell'attività amministrativa a cui il Comune di Medolla non è in grado di far fronte, anche in relazione alle strettissime tempistiche richieste dalle norme regionali per l'avvio delle procedure di appalto;
- che la corretta ed efficiente esecuzione delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla modalità di aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, comporta un elevato grado di specializzazione di cui la Provincia di Modena dispone;
- che, pertanto, il comune di Medolla ha richiesto l'affidamento alla Provincia di Modena della funzione di stazione appaltante relativamente all'intervento in oggetto;

DATO ATTO che, in via preliminare, l'organo politico della Provincia di Modena ha dato riscontro positivo alla richiesta dello scrivente ente di trasferimento della funzione di stazione appaltante dal Comune di Medolla alla Provincia di Modena relativamente alla scelta dell'operatore economico aggiudicatario delle procedure di gara dei lavori poste in essere;

RICHIAMATO l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, comma 3 "... omissis ... le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.";

RICHIAMATO l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, comma 3 bis "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ... omissis.";

EVIDENZIATO che con la recente conversione in legge del DL 90/2014 l'entrata in vigore della norma di cui sopra è stata prorogata al 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e al 1° settembre 2015 per i lavori;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di affidare a un soggetto terzo le funzioni di stazione appaltante, a prescindere dai contingenti obblighi di legge, in ragione della particolare difficoltà nella gestione di gare d'appalto che, a causa del sisma, per importi e numero costituiscono complessivamente un carico di lavoro difficilmente sostenibile da parte di questo Comune;

RITENUTO, a tale riguardo, opportuno affidare alla Provincia di Modena le funzioni di stazione appaltante relativamente all'appalto dei lavori di recupero del Teatro "Facchini";

DATO ATTO:

a) ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000, che:

- al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

- le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti/dell'ente delegante;

b) ai sensi dell'art. 15 della legge della Legge 241/90 che:

- le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

- a far data dal 30.6.2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti in forma digitale, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione disciplina la delega di funzioni da parte del Comune di Medolla alla Provincia di Modena per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante relativamente alle procedure per l'appalto dei lavori di recupero del Teatro "Facchini", per un importo a piano di €300.000,00 di cui riconosciuto a congruità €299.943,90 e importo a cofinanziamento di €391.583,49 per totale complessivo di €691.527,39.

ART 2.

**FUNZIONI ESERCITATE DALLA PROVINCIA COME STAZIONE APPALTANTE E
PRINCIPI REGOLANTI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ**

Alla Provincia, operante come stazione appaltante e nello specifico a mezzo dell'Area Lavori Pubblici della medesima, sono delegate in base all'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività in relazione all'appalto in oggetto:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

a.1.) collaborazione con il Comune in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dallo stesso con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del D.P.R. n. 207/2010 che restano a carico del Comune;

a.2.) collaborazione con il Comune per la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto;

a.3.) definizione, in accordo con il Comune, della procedura di gara per la scelta del contraente;

- a.4.) collaborazione nella revisione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
- a.5.) definizione, in collaborazione con il Comune, di eventuali elementi correlati al criterio di aggiudicazione economicamente più vantaggioso previsto dal Regolamento (allegato E inserito nel Programma delle OOPP approvato con DGR n.268 del 23/05/2015 e nei Piani Annuali OOPP approvati con ordinanza commissariale n.10 del 25/03/2015);
- a.6.) definizione, in collaborazione con il Comune, per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle eventuali loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- a.7.) acquisizione della determinazione a contrarre del Comune;
- b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1.) predisposizione di una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento della procedura di affidamento;
 - b.2.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara in caso di procedure aperte o la lettera di invito in caso di procedura negoziata;
 - b.3.) utilizzo degli elenchi degli operatori economici qualificati, predisposti dalla Provincia nell'ambito del Piano della prevenzione della corruzione, finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione;
 - b.4.) nomina della Commissione giudicatrice per aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con il Comune;
 - b.5.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub - fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
 - b.5.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nella procedura negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - b.5.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - b.5.3.) individuazione della Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b.5.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - b.5.5.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo della Commissione giudicatrice;
 - b.5.6.) eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - b.5.7.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria mediante la Commissione giudicatrice;
- c) comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anticorruzione:
 - c.1.) gestione delle comunicazioni con l'A.N.AC in relazione alle attività previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

ART. 3

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, assume la funzione di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.10 del D.lgs. 163/2006 per quanto oggetto della presente convenzione.

In relazione alla commissione di gara nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la presidenza è assunta dallo stesso RUP come sopra individuato, il quale provvede altresì, per l'offerta economicamente più vantaggiosa, alla nomina della commissione ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 163/2006 avvalendosi di personale della Provincia o del Comune in possesso dei requisiti previsti o individuando esperti esterni quando necessario.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5 quater del D.lgs. n. 163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il RUP è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti oggetto della procedura di gara.

Il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, interverrà come struttura di supporto al RUP per l'espletamento dell'appalto in oggetto.

I documenti acquisiti e formati nel corso della procedura svolta in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, saranno conservati stabilmente dalla Provincia, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica.

Le attività inerenti la procedura e le sedute di gara si svolgeranno presso la sede della Provincia di Modena quale Stazione Appaltante, che provvede a mettere a disposizione le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

ART. 4

RIMBORSO DEI COSTI DEL SERVIZIO

Non è previsto alcun altro rimborso da parte del Comune alla Provincia tranne le spese specifiche relative ad ogni procedura (contributo AVCP, pubblicazioni, spese legali etc.) nei modi e nelle tempistiche di erogazione da parte della Regione Emilia Romagna dei relativi finanziamenti.

Qualsiasi modifica dei criteri di ripartizione dei costi del servizio di cui alla presente convenzione tra la Provincia di Modena può essere apportata esclusivamente con l'approvazione di entrambe le parti

ART. 5

GESTIONE DEL CONTENZIOSO

Le attività relative alla gestione del contenzioso, connesso all'espletamento della procedura di gara, restano di competenza del Comune.

In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alla procedura in oggetto, la Provincia collabora con il Comune:

- fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
- mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

ART. 6

RISERVATEZZA

La Provincia gestisce i dati personali relativi alla procedura in oggetto, nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.lgs. n. 196/2003.

La Provincia è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione della procedura per le fasi da essa gestite.

Il Comune è titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione della procedura per le fasi da esso gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

ART. 7

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le attività della Provincia sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla medesima.

In relazione alle attività svolte dai dipendenti del Comune nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione non gestite dalla Provincia, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

ART. 8

DECORRENZA, DURATA DELLA CONVENZIONE ED EVENTUALE PROROGA

La presente convenzione ha durata di 6 mesi dalla firma della stessa, e potrà essere prorogata per un tempo massimo di 12 mesi.

ART. 9

RECESSO

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi senza che nulla sia dovuto all'altra parte, salve spese e oneri relativi ai procedimenti svolti per la quota di competenza.

ART. 10

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere a causa della difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 11

SPESE DI CONVENZIONE

La presente convenzione:

- è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972;
- sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MODENA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MEDOLLA



Provincia
di Modena

Verbale n. 61 del 30/07/2015

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI MEDOLLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL TEATRO "FACCHINI", AI SENSI DELL'ART.33, COMMI 3 E 3 BIS, D.LGS 163/2006.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 61 del 30/07/2015 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 03/08/2015

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente

Verbale n. 61 del 30/07/2015

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA E IL COMUNE DI MEDOLLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA RELATIVE ALL'APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DEL TEATRO "FACCHINI", AI SENSI DELL'ART.33, COMMI 3 E 3 BIS, D.LGS 163/2006.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 61 del 30/07/2015 è divenuta esecutiva in data 13/08/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
SACCHETTI DORIANA

Originale firmato digitalmente